



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE

in persona del dott. [REDACTED], in funzione di giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G. promossa da:

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]
- attrice

contro

CONSORZIO [REDACTED] rappresentato e difeso dagli avv.ti [REDACTED]
[REDACTED]
- convenuto

e contro

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED]
- convenuta

OGGETTO: APPALTO; RESPONSABILITÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PERICOLOSE (ART. 2050 C.C.)

Udienza di precisazione delle conclusioni: 22.11.2022

CONCLUSIONI PER L'ATTRICE

*Voglia l'ill.mo Tribunale di Asti, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito:
accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del Consorzio [REDACTED] e della
[REDACTED], nelle rispettive qualità di appaltatore e subappaltatore
dei lavori di manutenzione straordinaria nel corso dei quali si originò l'incendio che il 15.09.2014
danneggiò gravemente il Condominio [REDACTED] per il combinato disposto degli artt.
1916, 1218, 1228, 2615, Il comma, 2050, 2055 e 2043 c.c. (o come meglio visto e ritenuto*

dall'Autorità procedente), condannare i convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro solidale, alla rifusione in favore della [REDACTED] dell'importo complessivo di € 370.580,00 liquidato per il sinistro n. [REDACTED] maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi legali maturati, ex art. 1223 c.c., dalle date dei ristori erogati sino al saldo effettivo.

Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre integrazione forfettaria, IVA e CPA.

In via istruttoria: ammessi i documenti prodotti, assumere le prove dedotte e rubricate nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. depositate dall'attrice

CONCLUSIONI PER I CONVENUTI

CONSORZIO [REDACTED]

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle difese sopra illustrate

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Accertata e dichiarata l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra il Consorzio [REDACTED] e il Condominio [REDACTED] avente ad oggetto l'attività in conseguenza della quale è scaturito l'incendio del 15 settembre 2014, Rigettarsi la domanda di condanna al pagamento così come formulata nei confronti del Consorzio [REDACTED]

IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna in via solidale del convenuto Consorzio [REDACTED] accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della società consorziata [REDACTED] nella causazione dell'incendio che ha danneggiato il Condominio [REDACTED] in data 15.09.2014, Condannare [REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore e i soci accomandatari sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] alla rifusione in via tra loro solidale in favore del Consorzio [REDACTED] dell'importo che, denegatamente, sarà tenuto a corrispondere all'attrice.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna in via solidale del convenuto Consorzio [REDACTED] accertato e dichiarato che l'attrice ha effettuato contra legem, per la parte in cui essi stessi hanno dato causa all'evento, il pagamento in favore dei danneggiati, Ridursi la pretesa attorea nei limiti di quanto l'attrice era obbligata a indennizzare i danneggiati a termini di legge.

In ogni caso

Spese e competenze di lite, compreso il rimborso spese generali e accessori fiscali e previdenziali, integralmente rifuse.

Con riproposizione delle istanze istruttorie di cui alle note del 17.5.2022.

██████████
NEL MERITO Respingere la domanda attorea per i motivi di cui in narrativa. Respingere le domande proposte dal Consorzio ██████████ nei confronti della ██████████ espingere ogni altra domanda ex adverso formulata nei confronti della ██████████

IN STRETTO SUBORDINE Nella denegata ipotesi di condanna della ██████████
- ridurre anche in via equitativa l'ammontare delle somme richieste dalla ██████████ a titolo di rifusione dell'indennizzo versato al Condominio ██████████ in conseguenza dei danni derivanti dall'incendio occorso il 15.9.2014 tenuto conto della concorrente responsabilità del Condominio ex art. 2051 – 1227 c.c. e delle ulteriori concause che hanno contribuito al verificarsi dell'evento;

- ridurre in ogni caso l'ammontare delle somme dovute alla ██████████ a titolo di rifusione dell'indennizzo erogato al Condominio ██████████ applicando ai predetti importi la riduzione derivante dal coefficiente di vetustà pari al 25% per tutte le opere realizzate sulle parti comuni, pari al 10% per la copertura ed al 30% per le parti private.

Col favore delle spese.

Con riproposizione delle istanze istruttorie non accolte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. ██████████ ha convenuto in giudizio il Consorzio ██████████ e la ██████████ (già "██████████") agendo nei loro confronti ai sensi dell'articolo 1916 c.c. per essersi surrogata nei diritti del proprio assicurato "Condominio ██████████" ubicato in ██████████ al quale aveva pagato l'importo di € 370.580,00 quale indennità dovuta in esito ai danni patiti dall'assicurato in ragione dell'incendio sviluppatosi nel tetto e sottotetto dello stabile condominiale in data 15.09.2014.

L'attrice, in ragione della surrogazione prevista dalla legge in proprio favore nei diritti dell'assicurato, ha chiesto la condanna delle parti convenute al rimborso dell'intera indennità versata all'assicurato allegando la coincidenza di tale somma con l'ammontare complessivo dei danni patiti dal medesimo.

A sostegno della domanda ha esposto, in sintesi, che:

- l'incendio era divampato a causa del comportamento della ██████████ che, a seguito della rimozione di una pianta selvatica cresciuta sul cornicione dello stabile, nel tentativo di incollare un lembo della guaina catramata sollevata dall'arbusto aveva utilizzato un cannello da saldatura senza accorgersi che la fiamma, intaccando il pannello in cartonfeltro isolante e il tappetino di isolamento in lana di roccia interni alla copertura, aveva innescato la combustione che si era sviluppata nel tetto

causando danni, anche conseguenti alle attività di spegnimento delle fiamme, al manto di copertura dello stabile e ai locali sottostanti;

- l'esecuzione dell'intervento da cui era scaturito l'incendio era avvenuta mentre erano in corso di svolgimento i lavori di ripristino della facciata appaltati dal condominio al Consorzio [REDACTED] e da questo affidati alla sua consorziata [REDACTED] (oggi "[REDACTED] [REDACTED]");

- i danni erano stati determinati dai periti [REDACTED] e [REDACTED] dello Studio [REDACTED] [REDACTED] dopo sopralluoghi ed esami di atti e documenti, nella somma complessiva di € 370.580,00 che l'assicurazione aveva quindi versato al proprio assicurato;

- in esito alla surrogazione prevista dall'art. 1916 c.c. il credito derivante dall'obbligazione risarcitoria gravante sui danneggiati spettava all'assicuratore e le parti convenute erano tenute solidalmente a tale obbligo in ragione dell'applicazione dell'art. 2615 c.c. secondo comma, nonché in via contrattuale in virtù della violazione dei canoni di diligenza professionale dell'appaltatore nell'esecuzione del suo incarico e, comunque, in via extracontrattuale ai sensi degli articoli 2050 e 2043 c.c.

2. Il Consorzio [REDACTED] si è costituito chiedendo il rigetto della domanda nei suoi confronti e, in subordine il contenimento della condanna nei limiti dell'importo risarcibile ai danneggiati nonché la condanna della consorziata [REDACTED] a tenere indenne il consorzio di quanto eventualmente pagato.

A sostegno delle sue difese il Consorzio ha rilevato, in sintesi, che:

- i lavori da cui era scaturito l'incendio non facevano parte di quelli che erano stati affidati in appalto al consorzio e per l'esecuzione dei quali l'incarico era stato affidato alla consorziata [REDACTED] con conseguente insussistenza di qualsiasi profilo di responsabilità contrattuale in capo al Consorzio;

- i danni subiti dal condominio erano stati causati e aggravati anche da comportamenti di terzi, nonché da comportamenti colposi imputabili ai danneggiati ed in particolare la chiusura di alcune finestre dei ballatoi con lucchetti, l'accumulo di alcune bombole di gpl sui balconcini; l'accumulo di materiali nel sottotetto; il comportamento del direttore dei lavori e dell'amministratore del condominio presenti in cantiere il giorno dell'incendio;

- il consorzio convenuto non poteva essere ritenuto responsabile neppure in via extracontrattuale, attesa l'impossibilità di riferire al consorzio l'esercizio dell'attività pericolosa o meno generatrice del danno in tesi svolta dalla [REDACTED] senza alcun controllo né affidamento da parte del consorzio;

- in caso di condanna in via solidale dei convenuti nei confronti dell'attrice, stante l'esclusiva responsabilità della consorziata quest'ultima avrebbe dovuto essere condannata a tenere indenne il consorzio di tutto quanto pagato all'attrice.

3. Anche la [REDACTED] si è costituita, seppur tardivamente, chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti non essendo provato il nesso causale tra il suo comportamento e il danno e, in subordine, di contenere la condanna in ragione dell'esistenza di concause generatrici del danno alcune delle quali dovute a colpa della parte danneggiata ed altre di terzi nonché, comunque, entro l'importo che il danneggiato avrebbe potuto pretendere dal danneggiante senza aumenti derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto di assicurazione che prevedevano la determinazione dell'indennità in rapporto al valore a nuovo delle parti danneggiate.

In ordine alle lavorazioni in esito allo svolgimento delle quali divampò l'incendio, la convenuta [REDACTED] ha, inoltre, riferito che le stesse erano state eseguite su richiesta dell'amministratore del condominio e con l'autorizzazione del Consorzio [REDACTED]

4. La causa è stata istruita a mezzo deposito documenti ed escussione di testimoni.

E' stata avviata una prima volta a decisione nelle forme della trattazione scritta, ma il giudice, rilevato un difetto di costituzione in giudizio dell'attrice, ha rimesso la causa sul ruolo assegnando termine alla stessa per provvedere a regolarizzare la sua costituzione. L'attrice vi ha provveduto e la causa è stata nuovamente rimessa in decisione.

5. Costituiscono elementi non in contestazione nella presente controversia: l'intervenuto danneggiamento dei beni dell'assicurato in occasione dell'incendio del 15.09.2014, l'esecuzione dell'intervento alla guaina del tetto da parte di personale della convenuta [REDACTED] la sussistenza del contratto di assicurazione tra il terzo danneggiato e l'attrice, il pagamento da parte dell'attrice al terzo della somma di € 370.580,00 in esecuzione degli obblighi incombenti sull'assicuratore in ragione del contratto stipulato con il danneggiato.

Si devono inoltre ritenere provati i danni patiti dal terzo assicurato in termini d'individuazione di elementi danneggiati ed opere necessarie al loro ripristino. L'individuazione dei beni compromessi in esito all'incendio del 15.9.2014 e delle opere di ripristino, infatti, è stata svolta dall'attrice con riferimento agli esiti della perizia depositata quale docc. 6a e 6b ed è corredata da materiale fotografico che consente di apprezzare la sussistenza dei danni stessi e trova elementi di riscontro nei rapporti dei Vigili del fuoco intervenuti (docc. 4, 15a e 15b attori, 1 convenuto Consorzio e 3,4,5 convenuta [REDACTED]) ove sono menzionati anche i danni alle proprietà comuni e private. In applicazione, per altro, dell'articolo 116 c.pc. si deve osservare che, a prescindere dalle osservazioni svolte dalle parti convenute in ordine alle concause dei danni e alle modalità di stima, le stesse non hanno mosso alcuna critica in merito ai danni menzionati ed alle opere di riparazione necessarie indicati nelle perizie prodotte da parte attrice e nel rapporto dei Vigili del fuoco.


Si deve, ancora, ritenere provata la sussistenza di nesso causale tra l'intervento alla guaina del tetto compiuto con il cannello dal personale della convenuta [REDACTED] e il divampare dell'incendio che ha danneggiato l'immobile dell'assicurato.

Sul punto i rapporti dei Vigili del fuoco (cfr. ancora docc. 4, 15a e 15b attori, 1 convenuto Consorzio e 3,4,5 convenuta [REDACTED]) fanno esplicito riferimento ai lavori di ripristino della guaina eseguiti mediante utilizzo del cannello e non è emerso in corso di causa alcun elemento che possa anche solo far ipotizzare una modalità alternativa d'innescò dell'incendio.

In tale situazione e in applicazione del metro del "più ragionevole che non" si deve ritenere dimostrata la sussistenza di nesso causale tra il comportamento del personale [REDACTED] e il danno, stanti la vicinanza temporale tra il fatto addebitato e l'evento, la verosimiglianza intrinseca dello sviluppo causale prospettato (utilizzo di una fiamma sul margine del tetto e sviluppo di un incendio nello stesso luogo), l'assenza di valide alternative idonee a rendere spiegazione di quanto accaduto, nonché considerato, anche a questo proposito, il contegno delle parti convenute che, a ben vedere, non hanno mai contestato che l'innescò dell'incendio si sia verificato in ragione dell'utilizzo della fiamma del cannello da parte del personale della [REDACTED], essendosi limitate a rilevare, come già osservato, l'esistenza di concause in tesi idonee a elidere o ridurre la loro responsabilità risarcitoria.

6. Con riferimento alle eccezioni sollevate dalle parti convenute in punto determinazione del danno, si deve anzitutto rilevare che quanto dedotto in ordine alla compartecipazione causale di terzi risulta irrilevante nella presente controversia non essendo stato neppure allegato che il contegno dei terzi fosse da solo idoneo a causare i danni patiti dall'assicurato. I comportamenti addebitati dai convenuti a soggetti terzi (per esempio la chiusura della condotta dell'acqua da parte del condominio prossimo a quello oggetto dell'incendio o la mancata sorveglianza da parte del direttore dei lavori) non sono in altre parole idonee ad interrompere il nesso causale tra il fatto e l'evento e non potrebbero quindi condurre ad una elisione o riduzione della responsabilità risarcitoria che è solidale nei confronti del danneggiato tra i plurimi responsabili, ma al più ad una estensione del novero dei responsabili in solido.

In merito ai comportamenti colposi addebitati, invece, al danneggiato, e consistenti, in sintesi, nel detenere materiali di varia natura nel sottotetto, nel detenere bombole di gas su alcuni balconcini, nel mantenere chiuse alcune zone del sottotetto nonché le portefinestre di alcuni balconcini, si deve anzitutto osservare che i rilievi in questione risultano affetti da un notevole margine di genericità in particolare in riferimento all'incidenza causale degli stessi nello sviluppo dell'incendio, ciò che non consente neppure di ritenere dimostrato che abbiano davvero avuto un riflesso causale nella generazione del danno. Sul punto nella documentazione in atti (cfr. ancora rapporti dei Vigili del fuoco

(cfr. ancora docc. 4, 15a e 15b attorei, 1 convenuto Consorzio e 3,4,5 convenuta ) non si rinviene del resto alcun cenno ad un possibile aggravamento dello sviluppo dell'incendio in conseguenza delle condotte indicate dalle parti convenute, né un tale concorso causale può essere semplicemente presunto, atteso che, per un verso, neppure risulta allegato che le bombole esplosero o furono comunque coinvolte dall'incendio, per un altro gli oggetti ritratti dalle fotografie prodotte dalle parti (cfr. documentazione fotografica stato dei luoghi delle parti convenute) non paiono consistere in combustibili pericolosi o altri materiali particolarmente infiammabili e, ancora, le altre condotte oltre che generiche non risultano immediatamente in rapporto con lo sviluppo dell'incendio.

Le condotte addebitate al danneggiato, in ogni caso, per poter essere prese in considerazione ai sensi dell'articolo 1227 c.c., oltre che idonee ad incidere sotto il profilo causale, devono essere qualificabili come colpose e, nel caso, atteso che nessuna delle lavorazioni (neppure quella di restauro della guaina) doveva interessare l'interno dell'edificio, non è possibile ritenere colposo il mancato sgombero del sottotetto e, tanto meno, considerata l'assenza di qualsiasi rapporto con le lavorazioni, le altre condotte indicate dai convenuti. Anche in riferimento al rischio di incendio, del resto, si deve ritenere che rientri tra i doveri dell'appaltatore, poiché rientrante nell'ambito della sua diligenza professionale, quello di richiedere al committente gli eventuali accorgimenti necessari all'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni. E' l'appaltatore, infatti, a conoscere le tecniche, gli strumenti e le modalità con cui potrà in essere l'incarico affidatogli e che si trova quindi nelle condizioni di valutare quali rischi comportino e come questi possano essere prevenuti o attenuati ed è appunto secondo tale logica che il d.lgs. 81/2008 demanda all'impresa esecutrice dei lavori la redazione del piano operativo di sicurezza (art. 89 e all. XV) che in ogni sua variante richiede la valutazione dei rischi d'incendio.

In definitiva il danno non può essere ridotto in ragione dell'invocato concorso colposo del danneggiato.

Con riferimento, invece, all'invocata necessità di ridurre l'importo preteso dall'assicuratore in ragione dell'avvenuta liquidazione a beneficio dell'assicurato di un indennizzo parametrato non al valore reale dei beni danneggiati, ma a quello a nuovo degli stessi, si rileva che la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che il diritto dell'assicuratore surrogatosi all'assicurato ai sensi dell'articolo 1916 c.c. "è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente da questi causato all'assicurato, da una parte, e dell'ammontare dell'indennizzo pagato dall'assicuratore, dall'altra" (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 25/01/2018, n. 1834; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 18/10/2019, n. 26647; Cass. civ. Sez. III Sent., 21/03/2022, n. 9002).

L'esame dei documenti 6a e 6b di parte attrice consente, in effetti, di comprendere che le stime compiute dai periti si riferivano al valore a nuovo dei beni danneggiati e le perizie stesse riportano i

coefficienti di vetustà applicabili alle diverse tipologie di beni (cfr. pagg. 23 e 30 doc. 6a attoreo). In ordine alla correttezza di tali coefficienti non sono state sollevate obiezioni dalle parti e si stima dunque corretto farne applicazione al fine di determinare l'importo del diritto dell'assicuratore nel rispetto del duplice limite fissato dalla legge alla sua azione in surroga. In questo senso occorre tuttavia ancora osservare che non tutte le poste liquidate sono suscettibili di riduzione mediante l'applicazione del coefficiente di vetustà, atteso che lo stesso può essere applicato, al fine di determinare il danno effettivo, solo a quegli importi che si riferiscono al rifacimento di un'opera danneggiata (vanno dunque esclusi dalla riduzione i costi relativi alla pulizia delle parti comuni, l'occupazione del suolo pubblico, il rilascio di autorizzazioni amministrative, la demolizione e lo sgombero del cantiere).

Sulla scorta di tali premesse pare dunque corretto recepire in sentenza il ricalcolo offerto da parte attrice nella memoria di replica che, appunto, si stima rispettoso dei presupposti appena indicati e quindi determinare il danno effettivo nella somma di € 316.792,92.

Tale importo è inferiore a quanto pagato dall'assicuratore nelle tranche del 23.12.2014, 20.07.2015 e 21.04.2016 e cioè € 370.580,00 ed è quindi per la minor somma di € 316.792,92 che avvenne la surrogazione all'epoca del pagamento degli indennizzi.

L'importo, tuttavia, trattandosi di un debito di valore, dev'essere maggiorato di interessi e rivalutazione dalla data dell'illecito alla presente e quindi raggiunge un totale attuale di € 386.240,65 (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. I, 25/03/1995, n. 3570).

7. Le considerazioni svolte sino ad ora sono sufficienti per condannare la convenuta [REDACTED] a pagare all'assicurazione attrice la somma di € 386.240,65.

Si deve infatti ritenere che, a prescindere da quanto si osserverà oltre a proposito del coinvolgimento del consorzio, [REDACTED] abbia indubbiamente assunto l'incarico di effettuare i lavori alla guaina del tetto con conseguente sorgere di un vincolo contrattuale tra il committente e la società in questione, ed abbia adempiuto a tale incarico in violazione dei doveri di diligenza che le incombevano dando in definitiva fuoco al tetto del condominio.

In proposito merita ancora osservare che non pare rilevante stabilire se l'amministratore del condominio committente avesse incaricato la [REDACTED] di provvedere esattamente al ripristino della guaina o più genericamente di valutare le ragioni dell'infiltrazione e procedere secondo come ritenuto necessario. In entrambi i casi, infatti, non si può ritenere correttamente adempiuta la prestazione.

8. Con riferimento alla posizione del Consorzio [REDACTED] è, invece, necessario valutare se possa essere ritenuto anch'esso responsabile dei danni patiti dall'assicurato ai sensi dell'articolo 2615

comma secondo c.c. o in applicazione delle altre disposizioni invocate da parte attrice.




In questo senso si deve osservare che il contratto di appalto stipulato tra il danneggiato e il consorzio prevedeva l'esecuzione delle seguenti attività: *“1. allestimento area di cantiere con posizionamento piattaforma aerea a norma; 2. rimozione delle parti in fase di distacco con relativo controllo e spicconatura del restante; 3. ripristino delle parti rimosse, con trattamento dei ferri sporgenti, successivo rinzafo e finitura con malta fibrorinforzata; 4. tinteggiatura finale del frontalino, previo una ripresa di fissativo e finitura con idropittura al quarzo o silossanica; 5. pulizia e sgombero area di cantiere”* con l'ulteriore specificazione per la quale *“Non verrà effettuata alcuna opera non compresa nel presente preventivo se non previo accordo scritto sul relativo prezzo”* (cfr. doc. 02 attoreo).


L'affidamento d'incarico alla consorziata  (doc. 2 attoreo) riporta le medesime lavorazioni.

L'intervento da cui scaturì l'incendio consistette, invece, nella rimozione di una pianta selvatica cresciuta sul cornicione del tetto dell'edificio e nel successivo tentativo di ripristinare la guaina catramata sollevata dall'arbusto mediante un cannello da saldatura.

Si tratta dunque di un'attività estranea all'oggetto del contratto di appalto che fu stipulato dal consorzio per conto della propria consorziata alla quale fu affidato l'incarico.

A comprova del coinvolgimento del consorzio nell'accordo inerente l'esecuzione dell'opera supplementare consistita nell'intervento sul cornicione dell'edificio e la guaina catramata non vi è alcun documento scritto e, del resto, l'esistenza di un accordo raggiunto tra le parti per iscritto in proposito non è stata neppure allegata dalle parti.

Parte attrice ha sostenuto che l'assenso del consorzio all'esecuzione dell'opera sarebbe desumibile dalla circostanza per la quale il rappresentante legale del consorzio  figurava quale direttore tecnico di cantiere nell'ambito del piano operativo di sicurezza redatto dalla   (doc. 14 attoreo).

Tale inserimento può senz'altro essere ritenuto un utile elemento indiziario, ma, avuto riguardo al criterio di cui all'articolo 2729 c.c., in assenza di altri elementi gravi, precisi e dello stesso segno non pare sufficiente a desumere che il consorzio fosse a conoscenza dello specifico ulteriore incarico affidato alla  e tanto meno a far ritenere che il consorzio sia stato parte di un nuovo accordo negoziale inerente l'opera supplementare di ripristino della guaina nell'esecuzione della quale divampò l'incendio.

Le considerazioni appena esposte e comunque l'assenza di un accordo scritto in ordine alla nuova lavorazione impediscono di ritenere il consorzio responsabile a titolo contrattuale in base agli articoli

1218, 1228 ovvero 2615 secondo comma c.c.

Tanto la responsabilità del fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi consortili per conto dei singoli consorziati che quella dei padroni e committenti per quanto compiuto dai loro dipendenti o incaricati si fondano, infatti, sul presupposto che gli inadempimenti generatori di danno si riferiscano alle obbligazioni assunte dal consorzio ovvero dal padrone/committente e non si possono estendere ad ulteriori impegni negoziali assunti in proprio ed esclusivamente dai consorziati o incaricati direttamente con la committenza, per quanto l'occasione di tali nuovi impegni possa essere sorta, come nel caso, in conseguenza dell'incarico originariamente affidato.

Ragionare diversamente porterebbe ad applicare l'estensione di responsabilità a casi nei quali la giustificazione della responsabilità oggettiva del consorzio o del padrone committente, che è costituita dall'assunzione (o condivisione nel caso del consorzio) del rischio d'impresa a fronte di un ricavo sulle attività compiute appunto dagli incaricati, in effetti non sussiste.

Sotto il profilo extracontrattuale, invece, si deve anzitutto rilevare che, alla luce di quanto sopra ritenuto in ordine alle parti coinvolte nell'incarico ulteriore rispetto alle lavorazioni previste nel contratto di appalto originariamente stipulato, l'attività pericolosa fu compiuta in concreto dalla [REDACTED] e non dal consorzio, con la conseguenza per la quale quest'ultimo non può essere ritenuto responsabile in forza dell'articolo 2050 c.c.

Con riferimento alla responsabilità prevista dall'articolo 2043 c.c. occorre infine tenere conto che non risulta dimostrato alcun comportamento colposo compiuto dal consorzio in relazione all'attività compiuta dalla [REDACTED]

Per vero un comportamento colposo del consorzio distinto rispetto a quelli direttamente imputabili alla convenuta [REDACTED] non è stato neppure chiaramente allegato se non genericamente in termini di *culpa in eligendo*, in relazione alla quale tuttavia non sono state indicate le mancanze dell'incaricata che il consorzio avrebbe dovuto conoscere, e *in vigilando*, anche in tal caso indicata genericamente e con riferimento alla posizione di [REDACTED] nel POS, il quale, tuttavia, è persona fisica i cui eventuali profili di responsabilità non si potrebbero comunque ritenere automaticamente estesi al consorzio che è soggetto di diritto distinto dalla persona fisica che lo rappresenta.

La domanda svolta nei confronti del consorzio va quindi rigettata.

9. Il rigetto della domanda proposta nei confronti del consorzio esonera dallo scrutinio della domanda subordinata trasversale da questo proposta nei confronti dell'altra parte convenuta.

10. Le spese vanno regolate in applicazione del principio di soccombenza tra l'attrice e la convenuta [REDACTED] e sono liquidate in dispositivo, vista la nota spese, in rapporto ai valori medi previsti dal

D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicita ed effettivamente necessaria.

La peculiarità e novità della questione trattata, con particolare riferimento alla responsabilità del consorzio in relazione a fatti compiuti da una consorziata in occasione, seppur non nell'ambito, di un contratto per suo conto stipulato dal consorzio, costituiscono ragioni idonee, invece, a compensare le spese tra l'attrice e il convenuto Consorzio [REDACTED]

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,

CONDANNA [REDACTED] a pagare all'attrice la somma di € 386.240,65 oltre interessi al saldo;

RIGETTA la domanda attorea nei confronti del Consorzio [REDACTED]

Condanna [REDACTED] a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in € 1.247,00 per esborsi ed € 20.000,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.

Così deciso il 8 febbraio 2023

Il giudice

(dott. [REDACTED])